

Ai Dirigenti Scolastici
President* dei consigli d'Istituti
della provincia dei Lucca

Oggetto : Chiarimenti chiusura delle scuole disposta per causa forza e validità anno scolastico .

Gentilissimi,

poichè giungono alle scriventi Organizzazioni sindacali, molti quesiti in merito alla chiusura delle scuole imposta per causa di forza maggiore dai Sindaci , Prefetti ect... (Giro d'Italia, Lucca Comics, Elezioni, allerta meteo ect....) .

Premesso che la Regione Toscana, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, a tutela di eventi che possano verificarsi in corso d'anno definisce almeno 205 giorni di lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali e 172 giorni, per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali,

Ricordato che nell'allegato A per il 2024/25 si propone un calendario che rispettivamente per le due tipologie prevede 209 giorni (208 in caso di festività del Patrono) e 174 giorni (173 in caso di festa del Patrono) di attività didattica, quindi con un congruo numero di giorni aggiuntivi per garantire svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni come da D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 art. 74, comma 7 bis,

Considerato che le sospensioni derivanti da misure prefettizie o del Sindaco non producono in ogni caso detrimento a tale tetto,

Tenuto conto che diversi Istituti hanno adattato autonomamente il calendario deliberando (nel giugno scorso) **ponti o altre forme di sospensione e di conseguenza utenti e lavoratori si sono organizzati in base al calendario approvato.**

Si precisa quanto segue :

La chiusura della scuola: può essere disposta per forza maggiore , gravi eventi (nevicata, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l'accesso alla scuola, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica e con esso **si vieta l'accesso ai locali a tutto il personale e agli allievi .**

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere "giustificate" e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita: *"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento"*. Al successivo art. 1258 sempre del cod. civile, si legge: *" La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa"* . Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev'essere "utile" a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Per quanto attiene alla validità dell'anno scolastico: in via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l'anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione. E' pur vero che il comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, prevede come la regolarità dell'anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione. Ma la circolare Miur del 22 febbraio 2012, specifica che *"al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un'allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole"*.

Pertanto, non c'è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo, ect., anche se si dovesse sfiorare il limite dei 200 giorni di attività didattica.

Confidando che le precisazioni qui contenute possano risultare utili per la definizione della questione, porgiamo cordiali saluti.

Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri

FGU GILDA-UNAMS
Gianni De Persiis